

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/547 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2017

relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi di patata da semina ottenuti da seme botanico di patata*[notificata con il numero C(2017) 1736]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Nuovi sviluppi in materia di selezione delle patate promettono di ridurre considerevolmente la durata dei programmi di sviluppo, consentire l'accesso a un maggior numero di variazioni genetiche e consentire lo sviluppo di nuove varietà con combinazioni di caratteristiche utili.
- (2) Gli attuali metodi di produzione di tuberi-seme di patata si basano sulla moltiplicazione vegetativa dei tuberi di patata per più generazioni. Gli sviluppi di cui al considerando 1 comprendono tuttavia la moltiplicazione delle patate mediante seme, il cosiddetto seme botanico. Le pratiche di moltiplicazione a partire da seme botanico di patata promettono di ridurre notevolmente il tempo necessario per produrre un numero sufficiente di tuberi-seme di patata per gli utilizzatori finali, riducendo nel contempo il rischio di accumulo di malattie.
- (3) Poiché i tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata attualmente non soddisfano l'obbligo di essere stati prodotti secondo i metodi di selezione di cui all'articolo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE, è necessario raccogliere informazioni sulla produzione e la commercializzazione di tali tuberi da semina per capire quali norme di qualità e controlli sono necessari per garantire la qualità e lo stato sanitario di detti tuberi da semina e per determinare in quale fase o a quali condizioni essi possono accedere al sistema di certificazione. È pertanto opportuno organizzare un esperimento temporaneo a norma della direttiva 2002/56/CE per quanto riguarda i tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata sotto la supervisione delle autorità competenti.
- (4) Lo stato sanitario, l'identità e la qualità dei tuberi da semina in questione dipendono dalla garanzia della qualità, dell'identità e dello stato sanitario delle fasi iniziali e intermedie innovative del processo di produzione. Si dovrebbero pertanto raccogliere e comunicare informazioni sullo stato sanitario, sull'identità e sulla qualità del seme botanico di patata e delle plantule ottenute da tale seme per garantire che i tuberi da semina siano conformi alle prescrizioni per i tuberi-seme di base o i tuberi-seme certificati.
- (5) Le conoscenze relative al mantenimento dello stato sanitario e di identità e purezza varietali sufficienti lungo tutto il processo di produzione dei tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata sono scarse. Si dovrebbero pertanto raccogliere e comunicare le informazioni pertinenti. Dopo un certo numero di anni le informazioni raccolte riguardo all'identità e alla purezza varietali del materiale utilizzato per l'esperimento potrebbero dover essere riesaminate per individuare eventuali problemi che possono influenzare l'identificazione e la qualità di tale materiale.
- (6) Gli Stati membri che partecipano all'esperimento dovrebbero permettere la commercializzazione dei tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata. In considerazione del processo di produzione innovativo,

⁽¹⁾ GUL 193 del 20.7.2002, pag. 60.